



STATUTO DELLA FST

Approvato nell'assemblea del 21/03/2015

TITOLO I Scopi e sede

Articolo 1

La Federazione Speleologica Toscana (sigla F.S.T.), costituita il 14 maggio 1967, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle relazioni di collaborazione fra i Gruppi Grotte della Toscana e fra questi ed i Gruppi Grotte italiani ed esteri, di promuovere ed organizzare l'attività di ricerca e di studio, di valorizzare e difendere i risultati conseguiti.

La F.S.T. contribuisce inoltre alla protezione delle grotte, nonché alla tutela del paesaggio carsico di superficie. La F.S.T. cura il catasto delle grotte, affidando l'incarico ad una commissione che dirigerà ed organizzerà il servizio in conformità dell'apposito regolamento. La F.S.T. collabora con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del C.A.I. nell'opera di prevenzione degli incidenti nelle grotte.

La F.S.T. è una associazione apolitica e senza scopo di lucro.

Articolo 2

La F.S.T. ha sede sociale in Livorno, c/o Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, via Roma 234, 57127 Livorno.

TITOLO II Soci

Articolo 3

La F.S.T. è composta da un numero indeterminato di Gruppi Grotte toscani, cioè di associazioni che abbiano per scopo l'esplorazione delle cavità sotterranee, lo studio del fenomeno carsico e delle varie discipline scientifiche che si connettono con la speleologia e che abbiano sede nella Regione Toscana.

Articolo 4

I Gruppi Grotte aderenti alla F.S.T. conserveranno la propria autonomia amministrativa ed operativa in ogni ambito e possono liberamente operare in qualsiasi regione italiana.

Articolo 5

- a) Il Gruppo Grotte che intende far parte della F.S.T. deve dimostrare di svolgere attività speleologica da almeno due anni e presentare domanda scritta al Comitato Federale che istruisce la pratica e la sottopone per l'approvazione all'Assemblea. In caso di diniego questo andrà motivato;
- b) L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dall'inizio dell'anno stesso;
- c) La qualità di Gruppo associato si perde unicamente nei casi previsti dall'art. 7) che segue;
- d) Il pagamento della quota annuale deve essere eseguito entro la data dell'assemblea annuale dei delegati; trascorso tale termine e rimasto senza esito il sollecito scritto per il pagamento, il Gruppo Grotte viene dichiarato moroso e viene sospeso;
- e) la mancata presentazione della documentazione richiesta alla lettera a) del successivo art 9), rimasto senza esito il sollecito scritto, comporterà la sospensione del Gruppo Grotte inadempiente;
- f) Il Gruppo Grotte che è stato sospeso dalla F.S.T. può rientrare a farne parte, previa regolarizzazione delle inadempienze con effetto immediato;
- g) Non saranno ammessi i Gruppi Grotte nel cui Statuto sono contemplate attività a fine di lucro o contrarie agli interessi della speleologia;
- h) L'appartenenza alla F.S.T. implica l'obbligo, da parte dei Gruppi Grotte, di osservare lo Statuto ed il Regolamento Generale e tutte le altre norme emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti Organi Federali.

Articolo 6

I Gruppi Grotte aderenti alla F.S.T. ed in regola col pagamento della quota annuale e con la presentazione della documentazione richiesta alla lettera a) del successivo art 9) hanno diritto:

- a) alle pubblicazioni edite dalla F.S.T.;
- b) a partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dalla F.S.T.;



c) a ricevere tutti i verbali delle riunioni del Comitato Federale e delle commissioni della F.S.T.

Articolo 7

La qualità di socio della F.S.T. si perde:

- a) per avvenuto scioglimento del Gruppo Grotte;
- b) per dimissioni;
- c) per inadempienze comportanti la sospensione che si protragga per tre anni consecutivi;
- d) per radiazione, deliberata dal Comitato Federale, per gravi motivi. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'Assemblea dei Delegati, che deciderà definitivamente.

Articolo 8

L'ammontare della quota annua viene stabilita dall'Assemblea dei Delegati.

I Gruppi Grotte aderenti alla F.S.T. sono tenuti inoltre al pagamento di eventuali quote sociali straordinarie per far fronte a necessità della Federazione, deliberate dalla Assemblea dei Delegati su proposta del Comitato Federale.

Articolo 9

I Gruppi Grotte sono tenuti a comunicare alla F.S.T. :

- a) entro la data dell'Assemblea annuale dei Delegati un rapporto annuale sull'attività svolta oltre ad un elenco dei soci e delle cariche sociali. Questa condizione è determinante per avere diritto al voto nell'Assemblea dei Delegati;
- b) sono tenuti inoltre a comunicare tempestivamente alla FST le variazioni delle cariche sociali e degli indirizzi e ogni altra notizia richiesta dal Comitato Federale derivante da obblighi di legge, impegni assunti con Enti, Amministrazione, etc.,

TITOLO III

Patrimonio Sociale

Articolo 10

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dalle entrate sociali;
- b) da eventuali contributi da parte di Enti o di Privati;
- c) da eventuali proventi di attività della F.S.T.;
- d) da materiale non deperibile;
- e) dalla biblioteca.

TITOLO IV

Organi Federali

Articolo 11

Gli organi sociali della F.S.T. sono: l'Assemblea dei Delegati, il Comitato Federale ed il Collegio dei Sindaci.

Articolo 12

L'Assemblea dei Delegati si compone di tutti i rappresentanti dei Gruppi Grotte aderenti, uno per ciascuno di essi. Gli altri soci del Gruppo Grotte possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto. I Gruppi Grotte si intenderanno rappresentati dal loro Presidente o da persona da esso espressamente delegata.

Articolo 13

Il Comitato Federale è composto in via ordinaria da 7 membri: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere e i rimanenti Consiglieri. Quando se ne ravvisi la necessità o l'opportunità l'Assemblea ha la facoltà di deliberare un numero diverso di componenti con un minimo di 5.

Articolo 14

Il Comitato Federale ed il Collegio dei Sindaci sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. La scelta delle cariche sociali (Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere) sarà demandata al Comitato Federale stesso, che dovrà provvedere all'elezione e alla comunicazione ai Soci entro 30 giorni dal suo insediamento. Il Collegio dei Sindaci viene eletto a parte. Possono far parte degli organi elettivi della Federazione, tutti gli speleologi maggiorenni purché aderenti ad un Gruppo Grotte associato alla FST. Tutte le cariche sociali hanno durata di 3 anni ed è prevista la rieleggibilità. Gli incarichi sono ricoperti a titolo gratuito. Qualora si verifici l'impossibilità di costituire il Comitato Federale, è prevista la figura del Comitato



di Reggenza, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento.

TITOLO V

Assemblea dei Delegati

Articolo 15

L'Assemblea dei Delegati si riunisce, ordinariamente, ogni anno entro il mese di Aprile, e straordinariamente ogni qual volta il Comitato Federale, il Presidente o il Collegio dei Sindaci ne reputino la necessità, o che ne venga fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Gruppi Grotte federati.

Articolo 16

L'Assemblea dei Delegati è convocata dal Comitato Federale mediante avviso ai Gruppi Grotte almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso indicherà la data, l'ora ed il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione oltre agli argomenti che saranno discussi. La seconda convocazione potrà tenersi anche nella medesima giornata della prima, con almeno un'ora di differenza.

Articolo 17

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno di Delegati dei Gruppi Grotte aderenti alla Federazione.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Delegati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, saranno prese con il voto della maggioranza assoluta dei Delegati presenti e aventi diritto al voto, salvo nei casi in cui lo Statuto richieda maggioranze qualificate.

Articolo 18

L'Assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali della Federazione, sulla nomina dei membri del Comitato Federale e dei Sindaci, sulle modifiche dello Statuto e su quanto altro previsto dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea delibererà sull'approvazione del bilancio mentre sulla destinazione del residuo attivo di bilancio deciderà il Comitato Federale. Tuttavia la sua destinazione sarà finalizzata al perseguimento degli scopi sociali e per iniziative di carattere culturale o altre attività o acquisizioni ritenute opportune sempre nel campo speleologico.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, riserve o capitale non potranno mai essere distribuiti durante la vita dell'Associazione, anche in modo indiretto, salvo che la legge non disponga diversamente.

Articolo 19

Ogni Gruppo Grotte dispone di un solo voto. Non sono ammesse deleghe di altri Gruppi.

TITOLO VI

Comitato Federale

Articolo 20

Il Comitato Federale dirige ed amministra la F.S.T., cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale da parte dei Gruppi Grotte ed attua le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati; promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini statuari, convoca l'Assemblea dei Delegati formulandone l'ordine del giorno, redige i bilanci ed ogni anno presenta la relazione dell'attività all'Assemblea.

Articolo 21

Per la validità delle sedute del Comitato Federale occorre la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Articolo 22

Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, 1 o più Consiglieri, il Comitato rimarrà in carica e provvederà ad indire nuove elezioni per la sostituzione dei Consiglieri mancanti. Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o le altre cariche sociali, il Comitato Federale provvederà a nominarle nuovamente al suo interno. Qualora non rimanga il numero minimo richiesto per la validità delle sedute del Comitato Federale, la convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà essere fatta senza



indugio e, comunque, entro 2 settimane.

Articolo 23

Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, la F.S.T.. In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

TITOLO VII Collegio dei Sindaci

Articolo 24

I Sindaci procedono a verifiche di cassa, al controllo degli atti, dei documenti e delle registrazioni contabili della F.S.T. e presentano all'Assemblea dei Delegati la relazione sul bilancio consuntivo e su quello patrimoniale. I Sindaci rimangono in carica, in ogni caso, fino all'elezione del nuovo Comitato Federale.

TITOLO VIII Modifiche dello Statuto

Articolo 25

Le modifiche del presente Statuto possono essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati, appositamente convocata. Esse non si riterranno adottate se non siano state comunicate ai Gruppi Grotte, nel testo definitivo, almeno 2 mesi prima dell'Assemblea dei Delegati ed approvate con almeno la maggioranza dei due terzi dei votanti. Ogni proposta di modifica allo Statuto da parte dei Gruppi Grotte deve essere presentata per iscritto al Comitato Federale.

TITOLO IX Regolamento Generale

Articolo 26

Il presente Statuto può essere integrato da un Regolamento Generale, approvato dall'Assemblea dei Delegati.

TITOLO X Anno Sociale

Articolo 27

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO XI Scioglimento

Articolo 28

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Delegati con la maggioranza di almeno due terzi dei Gruppi Grotte aderenti. Con la stessa maggioranza l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri.

I Liquidatori provvederanno alle operazioni di liquidazione al termine delle quali sottoporranno all'Assemblea il bilancio finale di liquidazione con la proposta di devoluzione del patrimonio netto residuo.

L'Assemblea delibererà in merito al bilancio finale di liquidazione ed in merito alla proposta di devoluzione del patrimonio netto residuo che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO XII Disposizioni Generali

Articolo 29

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge previste in materia.

